

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

Il Presidente del **NUOVOIMAIE**,

visto l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100;

visti gli artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 82, 83, 84, 84 bis, 180 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 (da ora in avanti LDA);

visto il d.lgs del 15 marzo 2017 n. 35;

visto lo Statuto di Nuovo IMAIE;

considerato, in particolare, che per effetto dell'art. 82 LDA *“si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: a) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario; b) i direttori dell'orchestra o del coro; c) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento”*;

ritenuto che appare congruo e conforme al diritto adottare, in sede di ripartizione, dei criteri che tengano conto del ruolo sostenuto dall'artista in seno all'opera, differenziando il cosiddetto artista primario, per tale intendendo colui il quale assume una rilevanza artistica tale da renderlo imprescindibile nella fruizione dell'opera, dall'artista comprimario, per tale intendendo colui che sostenga un ruolo che caratterizzi l'opera stessa e sia al contempo di notevole importanza artistica e non di semplice accompagnamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 82 della legge 633/41;

ritenuto, quindi, che gli artisti interpreti o esecutori che abbiano preso parte all'opera cinematografica o assimilata ovvero alla registrazione su fonogramma dell'opera musicale o letteraria che non appartengano alle categorie di artisti sopra indicate non siano titolari del diritto ai compensi di cui agli artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84, 180 bis LDA;

Tanto premesso ed osservato, adotta il seguente Regolamento di Ripartizione.

Sezione A

Ripartizione dei diritti del settore Audiovisivo

Art.1

Individuazione e pubblicazione degli elenchi degli interpreti delle opere utilizzate aventi diritto a compenso

Il Nuovo IMAIE, individuerà gli artisti interpreti o esecutori aventi diritto a compenso sulla base della normativa vigente richiamata nelle premesse, secondo i seguenti criteri:

- a) è considerato interprete primario l'artista che interpreti un personaggio che sia protagonista dell'intreccio narrativo;

- b) è considerato interprete comprimario l'artista che interpreti un personaggio il cui apporto allo sviluppo dell'intreccio narrativo sia rilevante rispetto allo stesso o il cui ruolo sia, comunque, specificamente caratterizzato nel contesto narrativo.

Le risultanze di tali attività di individuazione saranno rese pubbliche attraverso l'integrazione degli elenchi delle opere utilizzate disponibili sul sito web dell'Istituto con i dati relativi agli interpreti primari e comprimari individuati.

Tali dati così pubblicati andranno dunque a costituire il "Repertorio Video" del Nuovo IMAIE.

Art.2 Repertorio Video

E' costituito il Repertorio Video delle opere realizzate e pubblicamente divulgate. Nel Repertorio Video, pubblicato sul sito dell'ente, verranno catalogate le opere, distintamente per titolo e con la indicazione, per ciascuna di esse, degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari (distintamente indicati), così come comunicati dagli utilizzatori agli uffici e/o da questi ultimi individuati, onde consentire agli artisti interpreti o esecutori interessati di segnalare la eventuale omissione della loro partecipazione come avente diritto, ovvero la qualifica (di primario o comprimario) non corrispondente al ruolo da esso effettivamente assolto e chiederne la correzione.

Art. 3 Revisione e contestazione della classificazione degli interpreti delle opere utilizzate aventi diritto a compenso - "Repertorio Video delle Opere Revisionate"

L'artista interprete che sulla base dei criteri sopra menzionati ritenga di essere stato ingiustamente escluso dall'elenco degli aventi diritto o non correttamente classificato rispetto al proprio ruolo, potrà richiedere, secondo le procedure predisposte dall'Istituto, la revisione dell'individuazione degli aventi diritto per tale opera. La revisione della classificazione dovrà essere svolta dagli uffici del Nuovo IMAIE. La revisione delle opere, salvo il caso di documentate esigenze di natura tecnica ed istruttoria, dovrà essere svolta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, ai fini della revisione, sia necessario acquisire delle informazioni relative all'opera e/o al ruolo interpretato per il tramite degli artisti, ovvero attraverso soggetti terzi all'Istituto, i giorni impiegati fino a tale acquisizione non saranno computati nel calcolo dei 45. L'avvenuta revisione dovrà essere comunicata all'artista richiedente e i dati aggiornati dovranno essere pubblicati nel sito dell'Istituto. Le opere soggette a revisione saranno inserite nel "Repertorio Video delle Opere Revisionate" del Nuovo IMAIE.

Nel caso in cui gli uffici non ravvedano gli elementi necessari all'accoglimento dell'istanza dell'artista, l'artista può in ogni caso richiedere una ulteriore revisione previa istanza di contestazione.

Gli artisti interpreti o esecutori che abbiano interpretato un ruolo in un'opera facente parte del "Repertorio Video delle Opere Revisionate", che sulla base dei criteri sopra menzionati ritengano di essere stati ingiustamente esclusi dall'elenco degli aventi diritto o non corretta la classificazione del proprio ruolo, potranno effettuare la contestazione di tale esclusione o classificazione, fornendo materiali a supporto della propria richiesta, secondo le procedure che l'Istituto predisporrà. La contestazione sarà sottoposta al comitato di garanzia nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo Video. Il comitato di garanzia si avvarrà della collaborazione degli uffici ai fini della predisposizione dei materiali utili all'esame della stessa. La

contestazione, salvo il caso di documentate esigenze di natura tecnica ed istruttoria, dovrà essere istruita e risolta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, ai fini della revisione, sia necessario acquisire delle informazioni relative all'opera e/o al ruolo interpretato per il tramite degli artisti, ovvero attraverso soggetti terzi all'Istituto, i giorni impiegati fino a tale acquisizione non saranno computati nel calcolo dei 45. L'esito della contestazione dovrà essere comunicato all'artista richiedente secondo le procedure che l'Istituto predisporrà e i dati aggiornati dovranno essere pubblicati nel sito web dell'Istituto.

Il Nuovo IMAIE, pubblica sul proprio sito, le procedure e la modulistica relative alla revisione dell'opera a seguito di richiesta di esame ovvero di contestazione.

Avverso la decisione del comitato di garanzia l'artista può presentare reclamo al Collegio dei Proibiviri.

Art. 4

Effetti economici della revisione e contestazione

Gli artisti interpreti o esecutori, ovvero i titolari del diritto, del settore audiovisivo potranno avanzare richiesta di revisione o contestazione, di cui all'articolo 3 che precede, per tutto il periodo di durata di protezione dell'opera (50 anni dalla prima pubblicazione).

Tuttavia gli effetti relativi agli esiti positivi ai fini della corresponsione degli importi avranno effetto:

- per tutti i diritti che Nuovo IMAIE deve ancora riscuotere: dalla data di presentazione della richiesta di revisione e/o contestazione;
- per i diritti già riscossi da Nuovo IMAIE: nei termini previsti dal successivo art. 18.

Art. 5

Calcolo dei compensi dovuti per le opere cinematografiche ed assimilate utilizzate.

Le somme incassate da Nuovo IMAIE dagli utilizzatori, decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre sui compensi versati agli aventi diritto, a copertura delle spese di gestione del Nuovo IMAIE, quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio sulla base dell'andamento dei costi di gestione, verranno attribuiti a ciascuna opera cinematografica o assimilata:

- a) per la diffusione televisiva (art. 84, n. 2 LDA), ove possibile, in ragione dei seguenti parametri:
 1. canale di trasmissione;
 2. fascia oraria di diffusione;
 3. se prima diffusione o replica;
 4. se produzione della rete o eventuale acquisizione;
 5. categoria di produzione (film e miniserie, breve serialità, lunga serialità);
 6. la durata;
- b) per il noleggio, in ragione del numero di noleggi effettuato dei supporti riproductori le opere e del prezzo dello stesso (art. 80, n. 2 lettera f) LDA);
- c) per le ulteriori utilizzazioni, compatibilmente con la tipologia di utilizzo, in ragione degli incassi ottenuti dalla commercializzazione dell'opera (art. 84 n. 3 LDA).

Art. 6
Fondo di Garanzia Rischi

Al fine di garantire la certezza della erogazione dei compensi individuali dagli aventi diritto, dagli importi ricavati sarà accantonato un importo destinato al Fondo di Garanzia Rischi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente pari al 25% dell'importo maturato nell'anno, per le opere facenti parte del "Repertorio Video" e del "Repertorio Video delle Opere Revisionate"

Gli accantonamenti saranno utilizzati per l'erogazione dei compensi arretrati in favore degli interpreti ammessi successivamente tra gli aventi diritto in seguito a variazione della classificazione degli interpreti di una opera cinematografica o assimilata; gli importi accantonati, al netto delle erogazioni effettuate, trascorso il periodo di cui al successivo art. 18 verranno distribuiti tra gli aventi diritto delle opere che non siano state oggetto di variazione con riconoscimento dell'interesse legale sul periodo di accantonamento.

Art. 7
Ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi relativi ai diritti derivanti dall'utilizzazione delle opere cinematografiche ed assimilate

Il compenso attribuito a una determinata opera sulla scorta dei dati forniti dagli utilizzatori, al netto dell'accantonamento in favore del Fondo di Garanzia Rischi, verrà ripartito tra i singoli interpreti aventi diritto garantendo ai singoli primari una quota doppia di quella spettante ai singoli comprimari.

Nel caso di opera protetta, in cui l'interprete avente diritto sia stato doppiato, dal compenso risultante verrà accantonata una quota del 25% in favore del doppiatore; nel caso in cui il doppiaggio di un interprete sia stato effettuato da più doppiatori, la quota accantonata sarà divisa in parti uguali tra gli stessi.

Restano ad esclusivo beneficio dei doppiatori i compensi maturati per l'utilizzazione di opere cinematografiche appartenenti a paesi non UE ovvero in cui non opera il principio della cosiddetta reciprocità materiale e quelli maturati per opere cinematografiche ed assimilate di animazione. Tali compensi:

- nei contratti con gli utilizzatori con sistema di pagamento a forfait, saranno esattamente quantificati;
- nei contratti con gli utilizzatori con sistema di pagamento a "consumo" (cioè a minutaggio, con le emittenti ovvero in proporzione alle vendite, con coloro che commercializzeranno supporti contenenti le opere) saranno pari alla percentuale che sarà fissata nel contratto con l'utilizzatore.

Art. 8
Copia privata Video

Salvo il vincolo di destinazione delle somme ex art. 71 octies LDA per attività e finalità di cui all'art. 7 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, le somme incassate da Nuovo IMAIE ai sensi del richiamato art. 71 octies LDA, decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre sui compensi versati agli aventi diritto, a copertura delle spese di gestione del Nuovo IMAIE, quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio sulla base dell'andamento dei costi di gestione, saranno ripartite tra gli artisti interpreti aventi diritto ex artt. 80, 84 e 180 bis LDA dell'anno di riferimento, in modo proporzionale a quanto da ciascuno di essi maturato ai sensi delle dette norme,

sulla base dei rendiconti in possesso dell'Istituto e conformemente a quanto disciplinato dagli articoli da 1 a 7 che precedono.

Sezione B

Ripartizione dei diritti del settore Musicale

Art. 9

Individuazione e pubblicazione degli elenchi degli interpreti ed esecutori dei fonogrammi utilizzati aventi diritto a compenso

Il Nuovo IMAIE individuerà gli artisti interpreti o esecutori aventi diritto a compenso sulla base della normativa vigente richiamata nelle premesse, secondo i seguenti criteri:

- a) è considerato esecutore primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma, o che comunque è indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari (featuring), fatte salve le verifiche ritenute opportune, sulla base del fonogramma o della partitura musicale;
- b) è considerato esecutore comprimario l'artista interprete o esecutore la cui partecipazione all'esecuzione dell'opera abbia rilevante valore artistico tanto da essere esplicitamente menzionato nei crediti inseriti nella confezione del supporto fonografico, o che comunque è indicato come tale dal produttore fonografico fatte salve le verifiche ritenute opportune, sulla base del fonogramma o della partitura musicale;
- c) un complesso orchestrale o corale dotato di personalità giuridica è considerato interprete comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non sia di mero accompagnamento ma sia parte principale della composizione (musica sinfonica ed orchestrale, musica lirica, colonne sonore, arrangiamenti orchestrali di musica leggera) per i quali il Direttore di Orchestra o Coro è considerato interprete primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un Direttore di Orchestra o Coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il Direttore di Orchestra o Coro è considerato interprete comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non è considerato avente diritto;
- d) sono considerati interpreti primari i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un Direttore di Orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione (composizioni per strumento solista ed orchestra); sono altresì considerati interpreti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre per particolari tipologie di organico e/o composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che abbiano reso la propria esecuzione sotto conduzione, abbiano sostenuto parti di specifico rilievo, sarà riconosciuto il ruolo di comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore fonografico o, in assenza, del Direttore di orchestra o coro. I componenti dei complessi di piccole e medie dimensioni che eseguono partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, sono considerati tutti primari; nel caso in cui uno dei componenti sia specificamente indicato come Maestro Concertatore (o indicazioni affini), tale componente è considerato primario,

mentre gli altri componenti sono considerati comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui sia esplicitato nel nome del gruppo il ruolo di leadership di un solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore (primo violino di spalla) è considerato artista primario, mentre i restanti componenti sono considerati comprimari;

- e) sono ritenuti interpreti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono considerati comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il Coro, secondo i criteri descritti sotto la lettera b).

Le risultanze di tali attività di individuazione saranno rese pubbliche attraverso l'integrazione degli elenchi delle opere utilizzate disponibili sul sito web dell'Istituto con i dati relativi agli interpreti primari e comprimari individuati.

Tali dati così pubblicati andranno dunque a costituire il "Repertorio Audio" del Nuovo IMAIE.

Art.10 Repertorio Audio

E' costituito il Repertorio Audio fonogrammi pubblicamente divulgati.

Nel repertorio, pubblicato sul sito dell'ente, verranno catalogati i fonogrammi, distintamente per produttore, titolo e ove presente autore e con la indicazione, per ciascuno di essi, degli artisti interpreti primari e comprimari (distintamente indicati), così come comunicati dai produttori fonografici agli uffici o da questi ultimi individuati, onde consentire agli artisti interpreti o esecutori interessati di segnalare la eventuale omissione della loro partecipazione come aventi diritto, ovvero la qualifica (di primario o comprimario) non corrispondente al ruolo da essi effettivamente assolto e chiederne la correzione.

Art. 11 Revisione e contestazione della classificazione degli interpreti delle opere utilizzate aventi diritto a compenso - "Repertorio Audio delle Opere Revisionate"

L'artista interprete o esecutore che, sulla base dei criteri sopra menzionati, ritenga di essere stato ingiustamente escluso dall'elenco degli aventi diritto o non correttamente classificato rispetto al proprio ruolo, potrà richiedere, secondo le procedure predisposte dall'Istituto, la revisione dell'individuazione degli aventi diritto per tale opera. La revisione della classificazione dovrà essere svolta dagli uffici del Nuovo IMAIE. La revisione delle opere, salvo il caso di documentate esigenze di natura tecnica ed istruttoria, dovrà essere svolta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, ai fini della revisione, sia necessario acquisire delle informazioni relative all'opera e/o al ruolo interpretato per il tramite degli artisti, ovvero attraverso soggetti terzi all'Istituto, i giorni impiegati fino a tale acquisizione non saranno computati nel calcolo dei 45. L'avvenuta revisione dovrà essere comunicata all'artista richiedente ed i dati aggiornati dovranno essere pubblicati nel sito dell'Istituto. Le opere soggette a revisione saranno inserite nel "Repertorio Audio delle Opere Revisionate" del Nuovo IMAIE.

Nel caso in cui gli uffici non ravvedano gli elementi necessari all'accoglimento dell'istanza dell'artista, l'artista può in ogni caso richiedere una ulteriore revisione previa istanza di contestazione.

Gli Artisti interpreti che abbiano interpretato un ruolo in un'opera facente parte del "Repertorio Audio delle Opere Revisionate", che sulla base dei criteri sopra menzionati

ritengano di essere stati ingiustamente esclusi dall'elenco degli aventi diritto o non corretta la classificazione del proprio ruolo, potranno effettuare la contestazione di tale esclusione o classificazione, fornendo materiali a supporto della propria richiesta, secondo le procedure che l'Istituto predisporrà. La contestazione sarà sottoposta al comitato di garanzia nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo Audio. Il comitato di garanzia si avvarrà della collaborazione degli uffici ai fini della predisposizione dei materiali utili all'esame della stessa. La contestazione, salvo il caso di documentate esigenze di natura tecnica ed istruttoria, dovrà essere istruita e risolta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, ai fini della revisione, sia necessario acquisire delle informazioni relative all'opera e/o al ruolo interpretato per il tramite degli artisti, ovvero attraverso soggetti terzi all'Istituto, i giorni impiegati fino a tale acquisizione non saranno computati nel calcolo dei 45. L'esito della contestazione dovrà essere comunicato all'artista richiedente secondo le procedure che l'istituto predisporrà ed i dati aggiornati dovranno essere pubblicati nel sito web dell'Istituto.

Il Nuovo IMAIE, pubblica sul proprio sito, le procedure e la modulistica relative alla revisione dell'opera a seguito di richiesta di esame ovvero di contestazione.

Avverso la decisione del comitato di garanzia l'artista può presentare reclamo al Collegio dei Probiviri.

Art. 12

Effetti economici della revisione e contestazione

Gli artisti interpreti o esecutori, ovvero i titolari del diritto, del settore musicale potranno avanzare richiesta di revisione o contestazione, di cui all'articolo 11 che precede, per tutto il periodo di durata di protezione del fonogramma (70 anni dalla prima pubblicazione).

Tuttavia gli effetti relativi agli esiti positivi ai fini della corresponsione degli importi avranno effetto:

- per tutti i diritti che Nuovo IMAIE deve ancora riscuotere: dalla data di presentazione della richiesta di revisione e/o contestazione;
- per i diritti già riscossi da Nuovo IMAIE: nei termini previsti dal successivo art. 18.

Art. 13

Calcolo dei compensi ex artt. 73 e 73-bis LDA

Le somme incassate Nuovo IMAIE per l'utilizzazione di fonogrammi verranno decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre sui compensi versati agli aventi diritto, a copertura delle spese di gestione del Nuovo IMAIE, quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio sulla base dell'andamento dei costi di gestione.

La ripartizione degli importi corrisposti dagli utilizzatori per anno di esercizio verrà effettuata sulla base della documentazione fornita, concordata con gli utilizzatori, ovvero con i produttori di fonogrammi (o loro mandatari) e formalizzata negli accordi tra essi e il Nuovo IMAIE; tale documentazione dovrà ove possibile rispecchiare l'effettiva utilizzazione dei fonogrammi da parte degli utilizzatori, secondo quanto rendicontato dagli stessi; tale ripartizione produrrà l'importo maturato per un singolo fonogramma rispetto al periodo rendicontato da un determinato utilizzatore.

I compensi verranno attribuiti a ciascun fonogramma:

- a) laddove siano disponibili rendiconti analitici di utilizzo per la diffusione radiofonica e televisiva, in ragione del numero e della durata dei passaggi tenuto conto di quanto versato da ciascun utilizzatore;

- b) per le ulteriori utilizzazioni o laddove non siano disponibili rendiconti analitici di utilizzo per la diffusione radiofonica e televisiva, sulla base dei dati analoghi tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo rilevamenti effettuati da terzi, campioni, dati di mercato forniti da SIAE ovvero da qualificate società di rilevamento del programma riferito all'utilizzatore o alla categoria di utilizzatore in questione.

Art. 14 **Fondo di Garanzia Rischi**

Al fine di garantire la certezza della erogazione dei compensi individuali degli aventi diritto, dagli importi ricavati sarà accantonato un importo destinato al Fondo di Garanzia Rischi di ripartizione secondo i seguenti criteri:

- a) accantonamento del 50% per i fonogrammi facenti parte del "Repertorio Audio"
- b) accantonamento del 25% per i fonogrammi facenti parte del "Repertorio Audio dei Fonogrammi Revisionati" nonché per i fonogrammi facenti parte del "Repertorio Audio dei Fonogrammi Revisionati" in relazione ai quali sia stata redatta la classificazione degli esecutori aventi diritto sulla base della copia acquisita del fonogramma completo di credits.

Gli accantonamenti saranno utilizzati per l'erogazione dei compensi arretrati in favore degli esecutori ammessi successivamente tra gli aventi diritto in seguito a revisione o contestazione della classificazione degli esecutori di un fonogramma; gli importi accantonati, al netto delle erogazioni effettuate, trascorso il periodo di cui al successivo art. 18 verranno distribuiti tra gli aventi diritto dei fonogrammi che non siano state oggetto di variazione con riconoscimento dell'interesse legale sul periodo di accantonamento.

Art. 15 **Ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi relativi ai diritti derivanti dall'utilizzazione dei fonogrammi**

Il singolo importo maturato per lo sfruttamento di un determinato fonogramma per un determinato periodo quale corrisposto da un determinato utilizzatore, al netto dell'accantonamento in favore del Fondo di Garanzia Rischi, viene infine ripartito tra i singoli aventi diritto garantendo ai singoli interpreti primari una quota doppia di quella garantita ai singoli interpreti comprimari, considerando a tal fine i componenti dei complessi musicali aventi diritto quali singoli interpreti primari.

Nel caso in cui la somma dei compensi calcolati per gli interpreti comprimari sia superiore al 50% del compenso maturato per il fonogramma, tale importo sarà suddiviso per il 50% tra tutti gli interpreti primari (considerando a tal fine i componenti dei complessi musicali aventi diritto quali singoli esecutori primari) e per il 50% tra tutti gli interpreti comprimari.

Art. 16 **Copia privata Audio**

Le somme incassate da Nuovo IMAIE ai sensi del richiamato art. 71 septies LDA, decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre sui compensi versati agli aventi diritto, a copertura delle spese di gestione del Nuovo IMAIE, quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio sulla base dell'andamento dei costi

di gestione, saranno ripartite tra gli artisti esecutori aventi diritto, sulla base dei dati DRF forniti dalla S.I.A.E., conformemente a quanto disciplinato dagli articoli da 8 a 13, proporzionatamente ai dati delle vendite dei supporti fonografici posti in commercio (per i contratti generali industria) o dei supporti fonografici stampati (per i contratti opera per opera) nell'anno di riferimento, (escluse quindi le copie omaggio) ovvero su analoghi dati ritenuti idonei a rappresentare correttamente le ipotesi di numero di copie effettuate per fonogramma, individuate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato Consuntivo Audio.

Sezione C

Validità del Regolamento, attività di ripartizione

Art. 17

Validità del presente Regolamento

Salvo le ripartizioni già effettuate da Nuovo IMAIE ai sensi del Regolamento di Ripartizione (da ora in avanti "Primo Regolamento di Ripartizione") approvato dal Presidente in data 11 febbraio 2011, previo parere positivo del Comitato Consultivo di cui all'art. 35 dello Statuto allora vigente nonché dalle Autorità Vigilanti di cui all'articolo 7 della legge n. 100/10 reso in data 2 novembre 2011, il presente Regolamento si applica a tutte le ripartizioni effettuate successivamente alla sua approvazione, con la sola esclusione di quelle riferite ai compensi per competenza maturati antecedentemente al periodo di attuazione degli effetti della cosiddetta liberalizzazione dei diritti connessi e, quindi:

- a) per il settore audio: i compensi di cui agli artt. 73 e 73 bis LDA maturati per competenza antecedentemente al 1 marzo 2013 e quelli di cui all'art. 71 septies LDA maturati per competenza antecedentemente al 1 gennaio 2012;
- b) per il settore video: i compensi di cui agli artt. 80 e 84 LDA maturati per competenza antecedentemente al 1 novembre 2013 e quelli di cui all'art. 71 octies LDA maturati per competenza antecedentemente al 1 gennaio 2012.

Riguardo ai compensi maturati in epoca antecedente al periodo di cui alle lettere a) e b) si applica il richiamato Primo Regolamento di Ripartizione.

I compensi di cui all'art. 180 bis LDA seguiranno il medesimo principio suddetto.

Art. 18

Attività di ripartizione

Salvo diversa disposizione assunta del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione della Assemblea dei Delegati, il Nuovo IMAIE provvede alla ripartizione dei compensi ai titolari dei diritti quattro volte l'anno, distintamente, due per l'audio e due per l'audiovisivo. In ogni caso, la ripartizione dei compensi ai titolari dei diritti avviene conformemente e nei termini di cui all'art. 17 del decreto legislativo 35 del 2017 (entro nove mesi al termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi) e previa comunicazione ai titolari dei diritti.

Il Nuovo IMAIE osserva quanto disposto dagli artt. 17, 18 e 19 del richiamato decreto legislativo 35 del 2017 per la individuazione dei titolari dei diritti, per la qualifica degli importi non distribuibili, per l'individuazione del termine prescrizione per la rivendicazione dei compensi e la destinazione dei compensi stessi ad attività sociali, culturali ed educative.

Per l'effetto di quanto sopra:

- a) entro il 31 dicembre di ogni esercizio l'Istituto comunica ai propri soci o mandanti il calendario delle ripartizioni previsto per l'anno successivo e pubblica altresì lo stesso sul proprio sito;
- b) in ciascun trimestre, ovvero semestre per settore, vengono posti in ripartizioni le somme incassate in precedenza la cui rendicontazione necessaria è stata fornita almeno tre mesi prima la distribuzione utile;
- c) l'attività prevista nel calendario di ripartizione prevede quindi la comunicazione individuale dei compensi maturati da ciascun titolare nei termini suddetti;
- d) in relazione alle ulteriori attività di identificazione dei titolari dei diritti entro e non oltre i nove mesi successivi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi, ove non presenti giustificati e oggettivi impedimenti, il Nuovo IMAIE mette a disposizione tutte le informazioni sulle opere e sulle utilizzazioni delle stesse per i quali possono non essere individuati o localizzati i titolari dei diritti. In particolare comunica, anche mezzo della pubblicazione sul sito e/o sul portale dedicato, ai titolari di diritti o ai soggetti che rappresentano i titolari dei diritti, ivi incluse gli organismi di gestione collettiva o gli enti indipendenti di gestione con cui sono stati conclusi accordi di rappresentanza, le informazioni relative alla ripartizione dei diritti in distribuzione tra cui il titolo dell'opera, il nome dei titolari dei diritti, il nome del produttore/distributore e ogni altra informazione rilevante o disponibile che contribuisce all'identificazione corretta degli aventi diritto;
- e) assolti detti adempimenti, decorsi 3 anni dalla fine dell'esercizio finanziario di riscossione dei diritti, l'attività di individuazione relativa ai diritti posti distribuzione è da considerarsi esaurita e gli eventuali importi per i quali non sono stati reperiti i titolari verranno dichiarati non distribuibili;
- f) i titolari dei diritti individuati potranno comunque incassare gli importi individualmente maturati nei termini prescrizione di 4 anni che decorrono a partire dai nove mesi successivi alla chiusura dell'anno di esercizio in cui sono stati riscossi gli stessi diritti o nel diverso successivo termine in cui il Nuovo IMAIE ha posto in ripartizione i relativi compensi per ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o alla attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 17 del decreto legislativo n. 35 del 2017.

Roma, 5 ottobre 2017